



COMUNE DI PALAU
PIAZZA POPOLI D'EUROPA N. 1
PALAU (SS)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 4 del 25 febbraio 2026

Il Revisore dei Conti del Comune di Palau, nella persona della Dott.ssa Clementina Di Pellegrini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, n. 2, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 23 febbraio 2026 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011 E ARTICOLO 228 COMMA 3 TUEL".

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";
- il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, e s.m. e i. che stabilisce "il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto".
- il citato articolo art. 3, comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente

perfezionate".

Preso atto che i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze dell'accertamento al settore ed il presente riaccertamento è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili stessi, acquisite e conservate agli atti dell'ufficio finanziario.

Vista ed esaminata la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio e, in particolare, i seguenti allegati:

- Residui attivi cancellati.
- Residui attivi da riportare.
- Residui passivi cancellati.
- Residui passivi da riportare.

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2025, volta a cancellare i residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché reimputare i residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2025.

Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio, al fine di verificare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione.

ANALISI DEI RESIDUI

	ELENCO	IMPORTO
	Residui attivi cancellati al 31.12.2025	€ 234.040,45
	Residui attivi conservati al 31.12.2025	€ 7.658.182,66
	Residui passivi cancellati al 31.12.2025	€ 429.707,89
	Residui passivi conservati al 31.12.2025	€ 13.209.380,74

Di seguito sono evidenziate le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2026/2028, ai fini dell'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati.

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 157.249,60
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 3.049.667,12
FPV di spesa parte corrente	€ 157.249,60	
FPV di spesa parte capitale	€ 3.049.667,12	
TOTALE A PAREGGIO	€ 3.206.916,72	€ 3.206.916,72

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2025 nonché il rispetto del saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2026/2028.

Dato atto altresì che:

- sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con particolare riguardo per i crediti inesigibili;
- sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;

- sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo.

Richiamate le determinazioni n. 5/2026 – 14/2026 – 15/2026 – 19/2026 27/2026 e 30/2026 con le quali i responsabili dei settori hanno effettuato la revisione dei residui così da apportare al bilancio di previsione 2026/2028 le variazioni relative alla reiscrizione degli impegni di spesa e alla determinazione del pluriennale vincolato.

Preso atto del parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

tutto ciò premesso

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Il Revisore Unico
Clementina Di Pellegrini
(firmato digitalmente)